

## **D.M. 22 febbraio 1984<sup>(1)</sup>**

**Modalità di tenuta dei registri di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691<sup>(2)</sup>, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati <sup>(3)</sup>.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691, concernente l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/439 relativa alla eliminazione degli oli usati;

Decreta:

**1.** Il registro previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691<sup>(2)</sup>, deve essere tenuto dai seguenti soggetti:

*a)* imprese che ottengono oli usati dai propri cicli produttivi e comunque dalla propria attività lavorativa e commerciale;

*b)* il consorzio e le imprese che raccolgono per conto del consorzio oli usati, diverse da quelle di cui alla precedente lettera *a)*;

*c)* imprese autorizzate a riutilizzare oli usati per la rigenerazione, combustione o in altri usi;

*d)* imprese autorizzate ad eliminare oli usati non rigenerabili né riutilizzabili.

Alla tenuta del registro sono obbligati i soggetti di cui al precedente comma, che ottengano, raccolgano, riutilizzino od eliminino oli usati in quantitativi superiori a 500 litri annui.

**2.** Il registro può essere costituito anche da schede o fogli mobili, numerati progressivamente.

Il registro deve essere approntato dai soggetti indicati nel precedente articolo e sottoposto, prima dell'uso, a vidimazione da parte della cancelleria del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa o il consorzio, o di un notaio.

**3.** Il registro deve contenere per ogni singola operazione, superiore ai 10 litri i seguenti dati:

*a)* numero d'ordine e data dell'operazione;

*b)* provenienza degli oli usati e, nel caso delle imprese di cui alle lettere *b)*, *c)*, e *d)* del precedente art. 1, generalità della impresa cedente ed estremi del documento commerciale;

*c)* destinazione degli oli usati, con indicazione delle generalità delle imprese riceventi e degli estremi dei relativi documenti emessi per la operazione;

*d)* quantità di oli usati in entrata o in uscita, espressa in litri o in chilogrammi.

Qualora trattisi di operazioni ricorrenti che riguardino quantitativi non superiori a 10 litri ciascuna, la registrazione globale delle predette operazioni potrà effettuarsi a fine giornata e in ogni caso dovrà effettuarsi quando si raggiungano i 50 litri.

**4.** Il registro deve essere scritturato in modo leggibile e senza correzioni o raschiature. Le parole ed i numeri errati sono annullati mediante una linea orizzontale, in modo da restare sempre leggibili; le annotazioni esatte devono essere riportate in corrispondenza. Il registro deve essere tenuto o custodito nel luogo di deposito o di impiego degli oli usati. Per esigenze amministrative o contabili è consentito di tenere il registro presso altra località o presso la sede dell'impresa, purché ubicata nello stesso comune. Il registro deve essere tenuto a disposizione delle pubbliche amministrazioni interessate per tre anni dalla data dell'ultima operazione indicata.

**5.** Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dalla scadenza del termine di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691 (2).

#### NOTE:

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1984, n. 58.

(2) Riportato al n. XXVI.

(3) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.